



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

ORDINANZA N. 47 DEL 13-09-2021

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Proroga ordinanza n. 392 del 31/08/2017 requisizione temporanea del terreno utilizzato per la realizzazione di una struttura aggregativa e una di culto nell'area S.A.E. di Palazzo - Frazione Grisciano.

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante “Dichiarazione dello “Stato di Calamità Naturale” ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell’evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, è stato dichiarato lo stato di emergenza, da ultimo prorogato in forza di quanto previsto dal comma 988 della legge n.145 del 30 dicembre 2018;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 ad oggetto: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 489 del 20 novembre 2017 ad oggetto “ Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n. 521 recante “Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell’emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta”;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente;

RILEVATO CHE, in conseguenza degli eventi sismici che al 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio comunale, risultano nuclei familiari privi di abitazione principale e che devono ottenere un alloggio temporaneo a seguito dei crolli e delle distruzioni di edifici pubblici e privati, causati dai suddetti eventi;

TENUTO CONTO che i moduli mobili, realizzati ai sensi dell'art.2 della Legge 24 giugno 2009 n.77 e s.m.i., non comportano un'alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 14 - S-2 del 11/11/2016 con la quale sono stati requisiti in uso ed in via temporanea, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e al rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, comunque entro il termine di 48 mesi, i terreni occorrenti per l'insediamento delle strutture abitative emergenziali (S.A.E.) della frazione Grisciano e della loc. Palazzo;

VISTA la necessità di dotare l'area S.A.E. di Grisciano di una struttura aggregativa e una di culto al di creare un luogo di ritrovo per la comunità e uno dedicato alla preghiera e alla meditazione;

CONSIDERATA l'impossibilità di installare le suddette strutture nell'area S.A.E. requisita con la richiamata Ordinanza n.14-S/2 dell'11/11/2016, per mancanza di spazio disponibile;

DATO ATTO che la Regione Lazio, in qualità di Soggetto Attuatore Delegato, ha provveduto alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) nella località di Palazzo, in cui sono stati temporaneamente ricollocati i cittadini, e delle relative opere di urbanizzazione;

PRECISATO che sussiste la grave ed urgente necessità pubblica di procedere al reperimento e alla requisizione d'urgenza di un'area adiacente all'attuale area S.A.E., da adibire per l'istallazione e l'insediamento delle suddette strutture aggregative e di culto;

che tale requisizione d'urgenza può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art.5 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 26 agosto 2016 n.388, nonché in deroga al D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 e agli strumenti urbanistici e di culto;

che l'unica area da adibire allo scopo, in considerazione del layout dell'area S.A.E. ultimata ed al fine di sfruttare le infrastrutture pubbliche già realizzate, non può che essere quella adiacente a tale area S.A.E.;

VISTA la Relazione di sopralluogo per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrogeologiche dei siti di interesse adibiti a MAP del Comune di Accumoli inoltrata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Lazio in data 09/09/2016;

VISTA la Relazione bis inerente i sopralluoghi per la verifica speditiva delle condizioni geologiche, idrauliche e idrogeologiche dei siti che saranno adibiti a S.A.E. per il Comune di Accumoli inoltrata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Lazio in data 03/11/2016;

VISTA la Relazione tris inerente i sopralluoghi per la verifica speditiva delle condizioni geologiche, idrauliche e idrogeologiche dei siti che saranno adibiti a S.A.E. per il Comune di Accumoli inoltrata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Lazio in data 10/11/2016;

CONSIDERATA la necessità di requisire in uso e in via temporanea l'area del terreno identificato catastalmente al fg. 1 p.lla 581/parte;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 392 del 31/08/2017 con la quale è stato requisito il terreno per la realizzazione di una struttura aggregativa e una struttura di culto a servizio dell'area S.A.E. della Località Palazzo della Frazione Grisciano al fine di creare un luogo di ritrovo per la comunità e uno dedicato alla preghiera e alla meditazione;

PRESO ATTO che è stata requisita l'area individuata nel seguente terreno - **Frazione Grisciano - Località Palazzo - Foglio 1 Particella 581/parte** per una superficie di mq. 3.250 di proprietà dei sig.ri:

- De Santis Luigi nato ad Accumoli il 29/04/1952 - DSNLGU52D29A019D,
- Fidanza Agata nata ad Accumoli il 29/05/1961 - FDNGTA61E69A019B,
- Fidanza Claudio nato a Roma il 21/07/1977 - FDNCLD77L21H501R,
- Fidanza Enzo nato a Roma il 21/07/1949 - FDNNZE49L21H501Q,
- Fidanza Ester nata a Roma il 05/07/1972 - FDNSTR72L45H501P,
- Fidanza Fabiola nata a Roma il 05/06/1969 - FDNFBL69H45H501A,
- Fidanza Filomena nata a Roma il 05/07/1972 - FDNFMN52L45H501Y;

RILEVATO

che nell'ordinanza sopra richiamata veniva requisito il terreno indicando un termine di 48 mesi;

RISCONTRATO

che ad oggi lo stato di necessità pubblica non è venuto meno e tale area è ancora occupata per dovuta emergenza, per tale motivo si ritiene necessario prorogare la requisizione del terreno sopra citato, per ulteriori 12 mesi;

VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

PRECISATO che tale requisizione d'urgenza può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed agli strumenti urbanistici vigenti;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art. 1, comma 2-septies è stabilito che "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'art. 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'art. 28, comma 6, sesto periodo, del Decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti delle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTI gli articoli 40, 42, 49 e 50 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

ORDINA

1. per le ragioni esposte in premessa, con effetto immediato, di prorogare la requisizione del terreno in uso ed in via temporanea, per ulteriori 12 mesi, così come individuati dalle ordinanze:

Ordinanza n.392 del 31/08/2017 - Località Palazzo - Frazione Grisciano - **Foglio 1 Particella 581/parte di mq. 3.250** di proprietà dei sig.ri

- De Santis Luigi nato ad Accumoli il 29/04/1952 - DSNLGU52D29A019D,
- Fidanza Agata nata ad Accumoli il 29/05/1961 - FDNGTA61E69A019B,
- Fidanza Claudio nato a Roma il 21/07/1977 - FDNCLD77L21H501R,
- Fidanza Enzo nato a Roma il 21/07/1949 - FDNNZE49L21H501Q,
- Fidanza Ester nata a Roma il 05/07/1972 - FDNSTR72L45H501P,
- Fidanza Fabiola nata a Roma il 05/06/1969 - FDNFBL69H45H501A,
- Fidanza Filomena nata a Roma il 05/07/1972 - FDNFMN52L45H501Y;

2. di stabilire che in ogni caso tali terreni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della requisizione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza ed indifferibilità;

3. Di stabilire che tutte le operazioni sulla suddetta area vengano effettuate nel rispetto della normativa vigente;

4. di precisare che sono a tutt'oggi sono validi i verbali di immissione in possesso del terreno, acquisito successivamente all'ordinanze di requisizione:

- **Ordinanza n.392 del 31/08/2017** verbali di immissione in possesso del 04/09/2017 per il terreno identificato catastalmente al **foglio 1 particella 581/parte** in Frazione Grisciano - Località Palazzo;

5. che l'indennità ordinarie di occupazione, indennità aggiuntive dove previste, saranno determinate, sulla base dell'apposito verbale di consistenza, in conformità alla delibera comunale, ove emanata, ai sensi del D.P.R. n.327 del 2001;

6. che all'atto della restituzione dell'area sarà redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile requisito, in caso di assenza del proprietario, si procederà a cura dell'Ufficiale Incaricato, alla presenza di due testimoni;

7. Di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali terreni:

- De Santis Luigi nato ad Accumoli il 29/04/1952 - DSNLGU52D29A019D,
- Fidanza Agata nata ad Accumoli il 29/05/1961 - FDNGTA61E69A019B,
- Fidanza Claudio nato a Roma il 21/07/1977 - FDNCLD77L21H501R,
- Fidanza Enzo nato a Roma il 21/07/1949 - FDNNZE49L21H501Q,
- Fidanza Ester nata a Roma il 05/07/1972 - FDNSTR72L45H501P,
- Fidanza Fabiola nata a Roma il 05/06/1969 - FDNFBL69H45H501A,
- Fidanza Filomena nata a Roma il 05/07/1972 - FDNFMN52L45H501Y;

Di pubblicare il presente provvedimento, prima della sua esecuzione, all'albo pretorio online del Comune;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti -
prefri@pec.interno.it ed alla Regione Lazio -
soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
 - ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
- decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to D'Angeli Franca

Copia conforme all'originale.
Lì 14-09-2021

IL SINDACO
F.to D'Angeli Franca